



CORTE DEI CONTI

Campania /2023/ PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Rosita Liuzzo	Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario
Alessandro De Santis	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 13 luglio 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame

del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori *"Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL";*

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante *"Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL";*

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG su alcune questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis -243quinquies del TUEL;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR recante ulteriori *"Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)";*

VISTA la deliberazione n. 5/INPR/2022, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2022;

VISTA la deliberazione C.C. n. 40 del 30 novembre 2017, con cui il Comune di Petina ha stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis e ss. del TUEL;

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 28 febbraio 2018, con cui l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione n. 131 del 27 giugno 2019, con cui questa Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Petina;

VISTA la deliberazione del 13.07.2020, n. 110, con cui questa Sezione ha deliberato il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza di alcune irregolarità;

VISTA la deliberazione del 26.07.2021, n. 199, con cui questa Sezione ha deliberato il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza di alcune irregolarità;

VISTA la nota del 03.08.2022, acquisita al prot. Cdc n. 3992 dell'11.08.2022, con cui l'Organo di revisione ha trasmesso la terza relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 243-quater del TUEL e relativa alla gestione 2021;

VISTA la nota istruttoria del 06.03.2023 prot. n. 1498;

VISTA la nota di riscontro del Comune n. 1318 del 20.03.2023;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore del 27.06.2023;

VISTA l'ordinanza n. 79/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

VISTE le controdeduzioni al deferimento (nota prot. n. 3195 del 10.07.2023), trasmesse dal Comune di Petina entro il termine assegnato;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

Gli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale procedura, articolata in più fasi, vede il coinvolgimento di più soggetti: l'ente, che decide di farvi ricorso; la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, deputata allo svolgimento dell'attività istruttoria; la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con il compito di deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio.

Invero, la normativa *de qua* attribuisce ai comuni e alle province, ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, la facoltà di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura in argomento. In seguito alla predetta deliberazione, l'ente, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della stessa, dovrà deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, entro il termine di dieci giorni dalla data di quest'ultima delibera, dovrà trasmettere il piano sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Quest'ultima Commissione, ricevuto il piano, avrà il compito di svolgere la necessaria istruttoria, anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, e, all'esito dell'istruttoria, dovrà redigere una relazione finale da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente, la suddetta sezione regionale di controllo dovrà deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio.

Infine, in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti dovrà anche vigilare sull'esecuzione dello stesso. Per tale ragione, l'art. 243-quater, comma 6, dispone che *"Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano"*

stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

CONSIDERATO

Con deliberazione C.C. n. 40 del 30 novembre 2017 il Comune di Petina ha stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis e ss. del TUEL.

Con successiva deliberazione consiliare n. 1 del 28 febbraio 2018 (prot. Cdc n. 1920 del 06.03.2018) l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito anche *piano o piano di riequilibrio*).

Dal momento della sua deliberazione il piano è stato sottoposto all'istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In data 03 aprile 2019, con nota n. 1923, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, ha trasmesso alla scrivente Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assunta ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL.

Infine, questa Sezione regionale, con deliberazione n. 131 del 27 giugno 2019, ha approvato il piano di riequilibrio *de quo*, per il periodo 2018-2027, pur rilevando criticità ed irregolarità.

In data 31 gennaio 2020 l'Organo di revisione ha trasmesso la prima relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, ai sensi del citato articolo 243-quater, comma 6, del TUEL (di seguito anche *relazione o relazione semestrale*), documento acquisito in data 31 gennaio 2020 con nota prot. n. 365.

Con delibera del 13.07.2020, n. 110, questa Sezione ha deliberato il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza di alcune irregolarità.

Con nota prot. n. 1255 del 16.03.2021, l'Organo di revisione ha trasmesso la seconda relazione semestrale anno 2020.

Con delibera del 26.07.2021, n. 199, la Sezione ha deliberato il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza di alcune irregolarità.

Con nota del 03.08.2022, acquisita al prot. Cdc n. 3992 dell'11.08.2022, l'Organo di revisione ha trasmesso la terza relazione di monitoraggio, relativa alla gestione 2021, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 243-quater del TUEL.

In esito alla disamina della citata relazione è emersa l'esigenza di procedere ad approfondimenti istruttori. Per questa ragione, è stata trasmessa all'Ente una nota

istruttoria (prot. n. 1498 del 06.03.2023), cui l'Ente ha dato riscontro (nota di risposta prot. n. 1318 del 20.03.2023 e nota di integrazione prot. n. 1505 del 30.03.2023).

Dopo l'esame della documentazione ricevuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere formale deferimento del Comune di Petina davanti alla Sezione.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato l'odierna adunanza, assicurando all'Ente il più ampio contraddittorio di tipo documentale. Entro il termine assegnato il Comune di Petina ha trasmesso le proprie controdeduzioni al deferimento con nota prot. n. 3195 del 10.07.2023.

Alla luce dell'analisi dei dati contabili, della relazione a firma dell'Organo di revisione, del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni al deferimento, di seguito, viene esaminata la situazione economico – finanziaria dell'Ente.

I. VERIFICA DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO 2021

Prima di procedere alla verifica periodica, disciplinata dall'art. 243-quater, comma 6, del TUEL, è necessario effettuare l'esame del rendiconto 2021.

Il rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di Petina è stato approvato con deliberazione n. 11 del 21.07.2022, avente ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021".

1. Risultato gestione di competenza

Di seguito una tabella che riassume i dati di competenza ed evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 111.891,75:

Entrate	Accertamenti	Spese	Impegni
Utilizzo avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	44.164,84
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	73.679,64		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	281.590,85		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	540.624,11	Titolo 1 - Spese correnti	769.545,21
		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	93.153,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	357.652,31		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.446,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	228.590,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale	147.610,36

		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	362.571,10
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.647,64
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	138.856,49	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	138.856,49
Totale entrate dell'esercizio	1.397.169,93	Totale spese dell'esercizio	1.596.383,83
Totale complessivo entrate	1.752.440,42	Totale complessivo spese	1.640.548,67
Disavanzo di competenza		Avanzo di competenza/Fondo di cassa	111.891,75

Tabella n. 1- Fonte dati: BDAP.

La tabella, come detto, mostra una gestione di competenza con un saldo positivo di euro 111.891,75, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 44.164,84.

2. Equilibri

Il DM 1° agosto 2019, recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", ha articolato il risultato finale di competenza che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019), in tre distinti equilibri ("risultato di competenza", "equilibrio di bilancio" ed "equilibrio complessivo"), facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti iscritti nel bilancio di competenza dell'esercizio a titolo di accantonamenti e vincoli, nonché le variazioni agli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto.

Il prospetto degli equilibri *de quo* è stato successivamente aggiornato con i DDMM 7 settembre 2020 e 1° settembre 2021.

Di seguito si riporta il prospetto "Verifica degli equilibri", relativo al rendiconto 2021 del Comune di Petina, tratto dalla BDAP:

Rendiconto 2021 approvato (dati da BDAP)	
Equilibrio di parte corrente	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	73.679,64
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	44.164,84
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.029.722,83
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	769.545,21

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	93.153,03
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	84.647,64
Fondo anticipazioni di liquidità	
Somma finale	111.891,75
O1) Risultato di competenza di parte corrente	111.891,75
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	111.891,75
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 106.336,37
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	218.228,12
Equilibrio di parte capitale	
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	281.590,85
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	228.590,61
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	147.610,36
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	362.571,10
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	
W1) Risultato di competenza	111.891,75
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	
Risorse vincolate nel bilancio	
W2) Equilibrio di bilancio	111.891,75
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 106.336,37
W3) Equilibrio complessivo	218.228,12

Tabella n. 2- Fonte dati: BDAP.

Dalla lettura della tabella si evincono valori positivi sia per il risultato di competenza (W1), sia per l'equilibrio di bilancio (W2), sia per l'equilibrio complessivo (W3).

Il risultato di competenza (W1), pari ad euro 111.891,75, deriva dal medesimo valore positivo del risultato di competenza di parte corrente (O1), conseguito dall'Ente anche tenuto conto del ripiano della quota di disavanzo programmata.

Medesimo importo si registra sul piano dell'equilibrio di bilancio (W2), in assenza di risorse accantonate stanziare nel bilancio e di risorse vincolate nel bilancio.

Infine, l'equilibrio complessivo (W3) è pari ad euro 218.228,12, a fronte del valore negativo registrato sul piano della variazione degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

Medesimi valori sono presenti nell'allegato a/1, che di seguito si riporta:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/21	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidità (FAL)	626.543,67	-23.832,60	0,00	0,00	602.711,07
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	430.221,80	0,00	0,00	-106.336,37	323.885,43
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate	1.156.765,47	-23.832,60	0,00	-106.336,37	1.026.596,50

Tabella n. 3 - Fonte dati: BDAP.

Tuttavia, dall'analisi del sopra riportato prospetto emerge come, in relazione al FAL, nella colonna b) "**Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021**" è stato riportato un valore pari ad euro -23.832,60, seppur non risulta alcun avanzo applicato al bilancio; dall'altra parte, sempre in relazione al FAL, non risulta compilata neanche la colonna d) "**Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto**".

Al riguardo, si riporta uno stralcio del punto 13.7.1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" del principio contabile contenuto nell'allegato 4/1, ai sensi del quale "Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto (...) lettera a) - «Risorse accantonate al 1/1/N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; **lettera b)** - «**Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)**»: deve essere indicato l'importo dello stanziamento

definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-); lettera c) - «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi; **lettera d) - «Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto»:** deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -); lettera e) - «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione».

Alla luce di quanto sopra, l'Ente è stato invitato a rendere osservazioni in merito.

Sul punto il Comune ha risposto che, nell'esercizio 2021, non è stato applicato nessun avanzo e che l'importo di euro 23.832,60 è stato erroneamente inserito nella colonna (b), in luogo del suo inserimento nella colonna (d), trattandosi della quota di rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità. Inoltre, è stato evidenziato che, inserendo la quota di rimborso nella colonna (d), non si verifica alcun effetto ai fini dell'equilibrio complessivo (W3) e, sul punto, è trasmessa anche la seguente tabella:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidità' (FAL)	626.543,67			-23.832,60	602.711,07
Fondo contenzioso	100.000,00				100.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità'	430.221,80			-106.336,37	323.885,43
Altri accantonamenti				23.832,60	23.832,60
Totale risorse accantonate	1.156.765,47			-106.336,37	1.050.429,10

Tabella n. 4 – Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

Inoltre, nella nota istruttoria è stato richiamato l'art. 52, comma 1-ter, del D.L. 25.05.2021, n. 73, ai sensi del quale "A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel

titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso (...).

Si è aggiunto anche il riferimento alla FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, con cui la Commissione Arconet ha fornito chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Nella suddetta FAQ è riportato quanto segue: "L'articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che" *A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".*

In applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021

nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";

nell'allegato a/1, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti (...)".

Posto quanto sopra, è stato chiesto all'Ente di rendere osservazioni sul mancato adempimento di tali operazioni, che non sembrano risultare dagli allegati a) e a1).

Sul punto nulla è stato specificato, se non quanto già riferito sopra in relazione al prospetto degli equilibri.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio rileva l'errata compilazione dell'allegato a/1, in quanto, in relazione al FAL, nella colonna b) "Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021" è stato erroneamente inserito l'importo che doveva essere inserito nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto". Rileva, altresì, sempre in relazione al FAL, la mancata compilazione della colonna d) "Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto" nell'ambito degli "altri accantonamenti".

3. Capacità di riscossione

Sul fronte della riscossione delle entrate, dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021 (estratti dalla BDAP), risulta una capacità di riscossione complessiva pari al 33%.

In particolare, la capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3) registra i seguenti valori:

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2021	2021	2021
Titolo 1	73%	29%	52%
Titolo 3	54%	18%	24%

Tabella n. 5- Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

La tabella evidenzia percentuali di riscossione in c/residui che appaiono molto contenute, come emerge anche dall'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito, però, al totale delle entrate), minore del 47%.

Contestualmente, dall'analisi del prospetto "Riepilogo generale delle entrate", presente su BDAP, si rileva una elevata mole di residui delle entrate proprie che, al 31 dicembre

2021, sono pari ad euro 903.008,02 (di cui euro 380.918,16 del titolo 1 ed euro 522.089,86 del titolo 3).

La bassa capacità di riscossione dell'Ente è già stata rilevata anche nella deliberazione n. 131/2019/PRSP di approvazione del piano, nella quale si faceva riferimento, quale misura prevista nello stesso piano, anche alla lotta all'evasione tributaria. Nella successiva deliberazione n. 199/2021/PRSP si dava atto della richiesta di aggiornamenti in merito ad "azioni intraprese contro l'evasione tributaria" e veniva riportata la seguente risposta dell'Ente, relativa a "(...) l'impegno a non aumentare la leva fiscale, per non gravare sulla cittadinanza. Il piano di riequilibrio finanziario presentato si basa essenzialmente su una forte azione di risparmio della spesa corrente evitando spese superflue per l'ente (...)". Inoltre, nella stessa deliberazione è stato messo in luce che "con riguardo alla lotta all'evasione fiscale il Comune di Petina ha evidenziato che "(...) la società incaricata della riscossione coattiva ha sospeso le attività di recupero come previsto dal D.L. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021 ora differito al 30 aprile 2021 con il Decreto sostegni n. 41/2021. Gli uffici hanno comunque proceduto con le attività di sollecito di pagamento nonché con l'emissione degli accertamenti per le annualità 2015-2016 (...)".

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato, da una parte, a fornire aggiornamenti sulle attività relative al recupero dei crediti e, dall'altra parte, a fornire informazioni sulle azioni poste in essere e/o programmate per migliorare la capacità di riscossione in c/residui.

Nella nota di risposta il Comune, dopo avere evidenziato che a causa dell'emergenza COVID l'Ente ha subito una riduzione degli incassi del titolo 1, sia nel 2020 sia nel 2021, ha sottolineato che, alla luce dei dati 2022 in fase di consuntivazione, si rileva un graduale aumento degli incassi. A conferma di ciò, è stata riportata la seguente tabella:

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2022	2022	2022
Titolo 1	83%	21%	57%

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2021	2021	2021
Titolo 1	73%	29%	52%

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2020	2020	2020
Titolo 1	70%	16%	46%

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2019	2019	2019
Titolo 1	84%	14%	55%

Tabella n. 6 - Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

Inoltre, l'Ente ha comunicato che la società incaricata della riscossione coattiva ha gradualmente ripreso le attività di recupero dalla fine del 2021 e che gli uffici hanno

proceduto con le attività di sollecito di pagamento e con l'emissione degli accertamenti per le annualità 2017-2018.

Infine, si sottolinea quanto segue: *“rimane l'impegno a non aumentare la leva fiscale, per non gravare sulla cittadinanza. Il piano di riequilibrio finanziario presentato si basa essenzialmente su una forte azione di risparmio della spesa corrente evitando spese superflue per l'ente. Resta evidente che in via, subordinata all'eventuale incapienza dei risparmi di spesa l'amministrazione, utilizzerà come clausola di salvaguardia l'utilizzo della leva fiscale”.*

In conclusione, considerato quanto sopra riportato, il Collegio, pur prendendo atto di quanto riferito e delle iniziative intraprese, rileva una scarsa capacità di riscossione dell'Ente in conto residui con riferimento ai titoli 1 e 3 delle entrate.

4. Debiti di funzionamento e indice tempestività dei pagamenti

Sul fronte dei pagamenti, dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021 (estratti dalla BDAP), risulta quanto segue:

ANNO 2021			
Spese	Impegni	Pagamenti	Percentuale di pagamento su impegno
Titolo 1 - Spese correnti	769.545,21	470.563,61	61%
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	93.153,03		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	147.610,36	99.722,52	68%
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	362.571,10		
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.647,64	84.647,64	100%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	138.856,49	123.181,25	89%
Totale	1.140.659,70	778.115,02	68%

Tabella n. 7 - Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

Inoltre, dall'analisi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 33 del 2013 (consultabile all'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente), è emerso un indicatore pari a 48 giorni.

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a specificare le iniziative assunte e/o programmate per migliorare la propria capacità di pagamento e per ricondurre il parametro nei limiti di legge.

In riscontro, il Comune ha dichiarato che il raffronto tra i dati concernenti i pagamenti del titolo 1 relativi all'anno 2021 e i medesimi dati riguardanti l'anno 2022 (in fase di consuntivazione) mostra un lieve miglioramento della percentuale di pagamento e dei tempi di pagamento (da 48 giorni nel 2021 a 38 giorni nel 2022).

È stata allegata, inoltre, la seguente tabella:

	ANNO 2021				ANNO 2022			
	Impegni	Pagamenti	%	Indicatore	Impegni	Pagamenti	%	Indicatore
TITOLO I	769.545,21	470.563,61	61%	48	859.411,42	562.105,34	65,41	38

Tabella n. 8 – Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

Sul punto, inoltre, con la relazione di deferimento è stato evidenziato come la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019 – art. 1, commi da 859 a 873) ha previsto e disciplinato il Fondo di garanzia debiti commerciali (la cui introduzione è stata differita all'anno 2021, con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160). Si tratta di un accantonamento obbligatorio (ove ricorrano le condizioni previste dalla legge), che va stanziato nella parte corrente del bilancio, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, e che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

In particolare, è stato rilevato che l'obbligo di iscrizione in bilancio del fondo sussiste nei casi in cui ricorra una delle due seguenti condizioni, previste dal comma 859 della legge 145/2018:

- a) *"se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio";*
- b) *se sussiste "un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".*

Inoltre, è stato sottolineato che il comma 868 dispone che "A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”.

Alla luce di quanto sopra, l'Ente è stato invitato a relazionare sull'assenza di tale fondo nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

Nel riscontro alla relazione di deferimento il Comune ha dichiarato che "l'Ente per l'anno 2021, secondo il comma 859 della legge 145/2018, non aveva l'obbligo in quanto aveva ridotto il debito commerciale dell'esercizio precedente in confronto al secondo esercizio precedente del 39,27% e aveva un indicatore dei pagamenti per l'anno 2020 di "-0,12" inferiore ai 30 giorni".

Per quanto sopra, il Collegio, pur valutando positivamente la sopra citata riduzione del debito commerciale rileva la violazione dei tempi medi di pagamento nell'esercizio 2021.

5. Cassa

La deliberazione n. 131/2019/PRSP, con cui questa Sezione regionale ha approvato il piano di riequilibrio del Comune di Petina, evidenziava la seguente situazione di cassa al 31.12.2017:

Anno 2017	
Entrate per anticipazioni di cassa	€ 232.103,88
Rimborso anticipazioni di cassa	€ 232.103,88
Fondi di cassa al 31.12.2017	€ 29.539,44
Cassa vincolata	€ 245.478,67
Importo fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa per spese correnti non ricostituiti al 31.12.2017	€ 215.939,23
Differenza	€ 186.399,79

Tabella n. 9 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: deliberazione n. 131/2019/PRSP.

Nella successiva deliberazione n. 110/2020/PRSP, in sede di esame della prima relazione trasmessa dall'Organo di revisione dell'Ente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 243-quater del TUEL, è emerso quanto segue:

	Anno 2018	Anno 2019
Entrate per anticipazioni di cassa	/	/
Rimborso anticipazioni di cassa	/	/
Fondi di cassa al 31.12.2017	€ 139.996,40	€ 359.737,91
Cassa vincolata	€ 241.478,67	€ 241.478,67
Importo fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa per spese correnti non ricostituiti al 31.12.2017	€ 101.482,27	/

Tabella n. 10 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: deliberazione n. 110/2020/PRSP.

Nella deliberazione n. 199/2021/PRSP, in sede di esame della seconda relazione trasmessa dall'Organo di revisione dell'Ente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 243-quater del TUEL, è emerso, infine, che "L'Amministrazione comunale per gli esercizi 2019 e 2020 non ha fatto ricorso a tale forma di indebitamento, confermando i miglioramenti

nella gestione della cassa e dei correlati equilibri già rilevati dalla Sezione con delibera n.110/2020”.

Di seguito, una tabella riepilogativa degli esercizi 2020 e 2021:

	Anno 2020	Anno 2021
Entrate per anticipazioni di cassa	/	/
Rimborso anticipazioni di cassa	/	/
Fondi di cassa al 31.12.2017	€ 712.590,33	€ 793.125,91
Cassa vincolata	€ 232.478,67	€ 232.478,67

Tabella n. 11 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: Questionario e BDAP.

Più nel dettaglio, dall’analisi del questionario dell’esercizio 2021 (valori confermati anche nella relazione dell’Organo di revisione del 3 agosto 2022) risulta quanto segue:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 241.487,60	€ 232.478,67	€ 232.478,67
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 241.487,60	€ 232.478,67	€ 232.478,67
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 241.487,60	€ 232.478,67	€ 232.478,67
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 241.487,60	€ 232.478,67	€ 232.478,67

Tabella n. 12 – Fonte dati: Questionario – esercizio 2021.

Posto ciò, è stato chiesto all’Ente di confermare, come emerge dai dati sopra riportati, che:

- nell’esercizio 2021 il Comune non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- nell’esercizio 2021 la cassa vincolata era pari ad euro 232.478,67;
- nell’esercizio 2021 i fondi vincolati non sono stati utilizzati.

In risposta ai quesiti posti, il Comune ha trasmesso una attestazione del Responsabile finanziario, il quale dichiara:

- che nell’esercizio 2021 il Comune di Petina non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- che nell’esercizio 2021 la cassa vincolata era pari ad euro 232.478,67;
- che nell’esercizio 2021 non sono stati utilizzati fondi vincolati.

6. Risultato di amministrazione

A. Accantonamento al FCDE

Dall’esame dei dati contabili del rendiconto 2021, consultabili dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 878.488,81, di cui parte accantonata pari ad euro 1.026.596,50, parte vincolata pari ad euro 40.118,94 e parte disponibile negativa pari ad euro -188.226,63.

La parte accantonata si riferisce, per euro 323.885,43, al FCDE.

L'importo accantonato corrisponde a circa il 36% dei residui conservati del titolo 1 e 3, rispetto ad una capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie (titoli 1 e 3), che si attesta a circa il 23%.

Più nel dettaglio, l'importo accantonato corrisponde: a circa il 60% dei residui conservati del titolo 1, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui, sempre del titolo 1, pari a circa al 29 %; a circa il 18% dei residui conservati del titolo 3, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui, sempre del titolo 3, pari a circa il 18%.

Alla luce di ciò, con nota istruttoria è stato evidenziato che, considerati i dati della capacità di riscossione, l'importo accantonato al FCDE nell'anno 2021 sembrerebbe sottostimato. Per questo motivo, all'Ente è stato chiesto di fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2021, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le eventuali esclusioni di talune categorie di entrata.

Inoltre, è stata chiesta al Comune:

- la trasmissione di un elenco analitico di tutti i residui attivi del titolo 1 e del titolo 3, che riporti per ciascun residuo: il titolo, la descrizione, l'anno di formazione e il relativo importo per ciascun anno;
- la trasmissione della nota integrativa al bilancio preventivo 2021-2023 e della relazione sulla gestione al rendiconto 2021, dalle quali evincere le ragioni di esclusione, dal calcolo del FCDE, delle categorie di entrata escluse.

Con nota di riscontro il Comune ha trasmesso l'elenco analitico di tutti i residui attivi del titolo 1 e del titolo 3, il *file* di calcolo del FCDE, nonché la nota integrativa al bilancio preventivo 2021-2023 e la relazione sulla gestione al rendiconto 2021 (dalle quali, però, non si evincono le ragioni di esclusione dal calcolo del FCDE delle categorie di entrata escluse).

Dall'analisi della documentazione prodotta emerge quanto segue.

In relazione al titolo 1, dall'esame del *file* di calcolo del FCDE si ricava che il Comune ha considerato solo i seguenti residui: IMU per euro 24.086,00 e TARI per euro 279.392,43, per un totale di euro 303.478,43, rispetto ad un totale di residui attivi, al 31.12.2021, di euro 380.918,16 (come si desume dall'elenco analitico dei residui attivi del titolo 1, trasmesso dall'Ente). Risultano, pertanto, esclusi: la TASI anno 2019, pari ad euro 6.491,28; i proventi da pubblicità e pubbliche affissioni anno 2020, pari ad euro 561,5, e i proventi da scarichi acque reflue anni 2017-2021, per un totale di euro 49.410,55.

In merito a tali residui, il Comune ha dichiarato che *"come si può notare la maggior parte dei residui attivi presenti al 31/12/2017 del Titolo I sono scaturiti da accertamenti per*

cassa per le somme non ancora riscosse dai ruoli ordinari dei specifici tributi, i quali, secondo il principio contabile 4/2 del D.lgs. 118/2011, sono esclusi a priori dal FCDE".

Nella relazione di deferimento è stato precisato, in primo luogo, che il Comune, nel giustificare l'esclusione dei residui dal calcolo del FCDE, fa riferimento solo a quelli presenti al 31.12.2017, mentre la giustificazione andava riferita sia alla TASI anno 2019, sia ai proventi da pubblicità e pubbliche affissioni anno 2020, sia ai proventi da scarichi acque reflue anni 2017-2021.

In secondo luogo, è stato sottolineato che non si considerano rispettosi del principio contabile i casi esclusi dall'Ente, in quanto riconducibili "ad entrate di cassa".

Riguardo alla corretta operatività dell'esclusione *de qua*, sono stati richiamati sia l'esempio n. 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2), nella parte in cui si prevede che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le altre ipotesi, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa, sia il punto 3.7.5 dello stesso, ove dispone che "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (...)".

A fronte di ciò, è stato evidenziato che l'esclusione, dal calcolo del FCDE, delle entrate sopra richiamate è possibile solo ove si tratti di entrate tributarie e ove tali tipi di entrate, riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (coincidente, nel caso di specie, con l'esercizio 2021). Invero, la presenza di residui risalenti ad esercizi precedenti dimostra che, anche se gli stessi, in astratto (e in quanto abbiano natura tributaria), rientrano nell'ambito dell'esclusione prevista nel punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2), tuttavia, in concreto, non sono stati accertati per cassa, poiché, altrimenti, non sarebbero residui, ma sarebbero stati incassati. E, se non sono stati accertati per cassa, non può ritenersi legittima la loro esclusione dal calcolo del FCDE.

Una tale considerazione discende anche dalla *ratio* della norma, che esclude dall'ambito delle entrate da considerare nella determinazione del FCDE i residui accertati per cassa: i crediti accertati per cassa non concorrono a costituire il FCDE, perché non ci sono crediti di dubbia esazione da garantire, essendo già stati riscossi.

Inoltre, con riferimento ai "proventi da scarichi acque reflue", è stato chiesto al Comune di chiarire in che cosa essi consistano ed è stato evidenziato che il comma 11 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di

autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato". Inoltre, si sottolinea che l'art. 133 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede uno specifico regime sanzionatorio in merito.

Sul punto, il Comune ha chiarito che "si tratta di una quota dello scarico e della depurazione che i contribuenti pagano sulle fatture del servizio acquedotto. Tali quote sono state incassate sul Conto Corrente Postale e alla data del Rendiconto non erano state ancora riversate sul Conto di Tesoreria Unica".

Con riferimento al titolo 3, dall'analisi del file di calcolo del FCDE, si evince che il Comune ha considerato solo i seguenti residui: proventi acquedotto per euro 75.439,49, fitti attivi per euro 36.920,62, fida pascolo castagneto per euro 18.104,29 e tagli ordinari di bosco per euro 18.104,29, per un totale di euro 139.386,81, rispetto ad un totale di residui attivi, al 31.12.2021, di euro 522.089,86 (come si evince dall'elenco analitico dei residui attivi del titolo 3, trasmesso dall'Ente).

Non sono, invece, inclusi nelle operazioni di calcolo FCDE: i proventi IVA, per euro 35.569,42; i diritti di segreteria per rilascio carte d'identità, per euro 1.168,00 (anni 2020 e 2021); i proventi illuminazione votiva, per euro 7.502,47 (anni 2018, 2019, 2020); il canone di fitto Telecom, per euro 4.528,05 (anno 2021); i proventi PIP, per euro 329.963,15 (anni 2012, 2014, 2018, 2019, 2020); la sponsorizzazione sagra della Fragola, per euro 1.000,00 (anno 2019) e le entrate per spese di martellate e collaudi, per euro 2.971,96 (anno 2019).

In relazione ai residui del titolo 3, non inclusi nel calcolo del FCDE, il Comune dichiara che "Nel Titolo III la maggior parte dei residui sono dovuti dai proventi delle aree PIP vendute e non ancora incassate del tutto a seguito delle rateizzazioni concesse con obbligo di polizza fideiussoria e pertanto non incluse nel FCDE. Sempre nel Titolo III abbiamo dei residui accertati per cassa come i proventi delle lampade votive, diritti di segreteria per rilascio carte d'identità e il canone di fitto che la Telecom paga per l'installazione di un ripetitore. Inoltre sono incluse sempre nel Titolo III delle entrate riscosse per conto di altri per le quali il comune fa solo da tramite come le entrate per le martellate pagate da chi acquista i boschi e versate ai tecnici che procedono al picchettamento dell'area venduta e le entrate dell'iva da versare allo stato".

Considerato quanto riscontrato dall'Ente e richiamato quanto sopra riportato in relazione all'esclusione dei residui attivi accertati per cassa dal calcolo del FCDE, nella relazione di deferimento il Comune di Petina è stato invitato a rendere osservazioni.

In riscontro alla relazione di deferimento, l'Ente ha dichiarato quanto segue:

- a) In relazione ai diritti di segreteria per rilascio carte d'identità, ha evidenziato che essi, alla data del rendiconto, "risultavano già incassati all'atto dell'emissione delle carte di identità ma versate sul Conto di Tesoreria Postale e non ancora riversate sul Conto di Tesoreria Unica";
- b) Riguardo ai proventi da illuminazione votiva, ha specificato che "i canoni per l'illuminazione votiva vengo incassati sul Conto di Tesoreria Postale e alla data del Rendiconto non erano ancora stati riversati sul Conto di Tesoreria Unica";
- c) In merito al canone di fitto Telecom, ha dichiarato che "si tratta di un contratto di fitto registrato e garantito da polizza fideiussoria per la postazione di un'antenna per le comunicazioni con la Telecom SpA. Pertanto si è ritenuto di escluderlo dal FCDE".

Nella relazione di deferimento, inoltre, è stata considerata priva di giustificazione l'esclusione dal calcolo del FCDE dei residui relativi alla sponsorizzazione sagra della Fragola, per euro 1.000,00. Sul punto, il Comune ha dichiarato che "l'importo di euro 1.000,00 doveva essere versato dalla Comunità Montana come contributo alla riuscita della manifestazione svolta nel 2019 organizzata dalla ProLoco. Nel Rendiconto 2022 è stato cancellato".

Infine, in relazione alle entrate riscosse per conto di altri, "per le quali il comune fa solo da tramite come le entrate per le martellate pagate da chi acquista i boschi e versate ai tecnici", è stato evidenziato che, a tal fine, esiste un titolo apposito, che è quello relativo alle partite di giro.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio invita il Comune di Petina ad una più attenta osservazione delle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, altresì, a adeguarsi alle indicazioni fornite nel presente paragrafo.

B. Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità

Tra gli importi accantonati nel risultato di amministrazione risulta valorizzato il "Fondo per anticipazioni liquidità", per euro 602.711,07.

In relazione all'accantonamento di cui sopra, all'Ente è stato chiesto:

- di compilare una apposita tabella, relativa al fondamento normativo dell'anticipazione, all'importo accertato e a quello pagato;
- di trasmettere i contratti stipulati e i relativi piani di ammortamento, da cui risulti: l'ammontare ottenuto, l'annualità, la quota di rimborso prevista per ciascuna anno, nonché la relativa quota interessi;

- di comunicare l'importo dei debiti che eventualmente sono rimasti da estinguere, relazionando in ordine alle motivazioni che ne hanno determinato il mancato pagamento, nonché sulla tempistica di pagamento che l'Ente intende seguire;
- di specificare se si sia effettivamente provveduto al regolare pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni;
- di rappresentare come sono state iscritte nei bilanci le quote di restituzione (capitale ed interessi) e fornire, al contempo, gli estratti dei capitoli P.E.G. interessati, dai quali si possa desumere l'avvenuta imputazione contabile ed i relativi pagamenti;
- di specificare, fornendone evidenza contabile, la tecnica di contabilizzazione adoperata dell'anticipazione di liquidità ricevuta.

In riscontro, il Comune ha dichiarato che, dal 2013 al 2020, ha contratto le seguenti anticipazioni di liquidità per un importo totale di euro 759.225,28:

Macroaggregati	Accertato e Incassato	Data accert/Incas	Pagato al 31.12.2021	Debito al 31.12.2021	Pagato ad oggi	Debiti rimasti da estinguere
Art.1, comma 13 D.L. n. 35/2013						
I Tranche rinegoziato nel 2022	171.877,69	13/07/2013	59.805,46	112.072,23	62.712,33	109.165,36
II Tranche	171.877,69	10/03/2014	57.450,19	114.427,50	66.641,41	105.236,28
Art. 32, comma 1 D.L. n. 66/2014						
Art. 8 comma 6, del D.L. n. 78/2015	211.445,47	31/12/2015	39.258,56	172.186,91	45.828,83	165.616,64
Art. 116, D.L. 34/2020	204.024,43	23/11/2020		204.024,43	6.151,47	197.872,96
TOTALE	759.225,28		156.514,21	602.711,07	181.334,04	577.891,24

Tabella n. 13 – Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

Inoltre, l'Ente ha comunicato che non sono rimasti debiti da estinguere e che ha provveduto regolarmente al pagamento delle rate di ammortamento.

In merito alla tecnica di contabilizzazione, poi, ha dichiarato che l'anticipazione di liquidità è stata contabilizzata secondo il dettato dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021; pertanto, l'Ente ha specificato di avere accantonato nel rendiconto l'importo ancora da rimborsare e che nel prospetto allegato a/1 è stato esposto la quota rimborsata nell'esercizio, contabilizzata nel Titolo 4, Missione 50, Programma 2.

L'Ente, infine, ha trasmesso gli estratti dei capitoli P.E.G. richiesti, i contratti stipulati e i relativi piani di ammortamento. Dalla documentazione trasmessa si evince che l'accantonamento operato dal Comune nel rendiconto 2021, pari ad euro 602.711,07, è corretto e coerente con i piani di ammortamento trasmessi.

C. Accantonamento al Fondo contenzioso

Tra gli importi accantonati nel risultato di amministrazione risulta valorizzato il "Fondo contenzioso" per euro 100.000,00.

In merito ad esso questa Sezione si è già pronunciata, sia con la deliberazione n. 131/2019/PRSP di approvazione del piano, sia con le deliberazioni n. 110/220/PRSP e n. 199/2021/PRSP, alle quali si rinvia. Più specificatamente, in quest'ultima era presente un aggiornamento delle azioni in corso.

Alla luce di quanto sopra, con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento dello stato del contenzioso alla data odierna e, quindi, di relazionare sull'attuale consistenza del fondo.

Ai quesiti posti il Comune ha dato riscontro attraverso l'invio di una apposita relazione, nella quale si distingue tra: contenzioso pendente; contenzioso definitivo oggetto di valutazione di gravame e contenzioso definitivo.

Con riguardo **al contenzioso pendente**, il Comune elenca dieci controversie, con indicazione del singolo valore della causa, la cui sommatoria determina un totale di euro 205.883,90, mentre nella tabella trasmessa dal Comune è indicato un totale pari ad euro 97.261,66.

Sul punto, nella relazione di deferimento è stato chiesto all'Ente di rendere osservazione in merito.

In riscontro, il Comune ha trasmesso un nuovo registro contenziosi, dichiarando che tale nuovo registro inviato è "corretto e modificato alla luce della nota inviata da Codesta Ecc.ma Corte dei Conti e si precisa che si è provveduto ad eliminare quei contenziosi in cui l'Amministrazione comunale è parte attrice, lasciando invece soltanto quelli per i quali il Comune di Petina risulta convenuto e per i quali sono stati effettuati gli opportuni accantonamenti".

Inoltre, nella medesima relazione di deferimento è stato precisato che per nessuna causa è riportata la stima del fondo contenzioso, ma solo l'indicazione del rischio come nullo, medio, medio- basso, medio alto e alto.

Sul punto, è stato richiamato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del d.lgs. 118 del 2011), in cui è previsto che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il

risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

Inoltre, è stato precisato che, in relazione alla determinazione del fondo, l'Ente, come già chiarito da questa Sezione, dovrà distinguere tra "passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", secondo i seguenti principi: - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da "evento remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero". (Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 125/2019/PRSP).

Posto ciò, è stato chiesto all'Ente di riferire in ordine agli accantonamenti operati (e, pertanto, di indicare la quantificazione del fondo contenzioso, alla luce dei principi sopra riportati) in relazione a ciascuna controversia elencata.

È stato, altresì, chiesto all'Organo di revisione di attestare o meno la congruità degli accantonamenti.

Sul punto, il Comune ha trasmesso un nuovo registro contenzioso, con la precisazione della percentuale di rischio di soccombenza e con l'indicazione sia della quantificazione del fondo in relazione a ciascuna controversia elencata, sia del fondo contenzioso complessivo, per un importo pari ad euro 75.535,47 (importo, quindi, inferiore a quello accantonato nel risultato di amministrazione, pari a euro 100.000,00).

Inoltre, l'Organo di revisione ha trasmesso una dichiarazione attestante la congruità del fondo contenzioso, del FCDE e del FAL.

In merito al **contenzioso definitivo, oggetto di valutazione di gravame**, non è indicato il valore della causa, ma si dichiara che, a seguito della condanna in primo grado, il Comune ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Rispetto a tale controversia, è stato chiesto di conoscere il valore della causa ed è stata chiesta, altresì, la trasmissione della delibera di riconoscimento del debito.

Sul punto, il Comune ha dichiarato che *"Con riguardo al contenzioso definito, oggetto di valutazione di gravame "Saporito Michelina c/ Comune di Petina" si precisa quanto segue: - Il valore della causa ammonta ad € 55.143,36 e trattasi di giudizio conclusosi dinanzi alla Corte di Appello di Salerno che, nel rigettare il ricorso proposto dall'Amministrazione comunale, ha confermato quanto stabilito dal giudice di prime cure con la sentenza n. 29 del 2019. Tale ultima sentenza fu oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 19/12/2019 che si allega (All. 1). Il debito è stato rateizzato in tre tranche, nel bilancio 2019-2021 con risorse di bilancio senza utilizzare l'accantonamento stanziato a rendiconto e le relative somme sono state pagate"*.

Infine, riguardo ai **contenziosi definitivi**, è stata chiesta la trasmissione di tutti gli atti assunti. L'Ente ha trasmesso gli atti richiesti.

7. Debiti fuori bilancio

In merito all'insorgenza, nel corso del 2021, di eventuali passività potenziali l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2021, attesta che *"ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 2.643,13 di cui euro 2.643,13 di parte corrente (...)"*.

In merito, è stato chiesto all'Ente se sono emersi nuovi debiti fuori bilancio.

Con una prima nota di riscontro il Comune ha dichiarato che, nel corso dell'anno 2022, con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 26.10.2022, è stato riconosciuto il debito di euro 2.651,56 in relazione al compenso di un avvocato, debito successivamente pagato in un'unica soluzione. In relazione al 2023, invece, con una seconda nota è stata trasmessa la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 23.03.2023, con la quale è stato riconosciuto il debito di euro 48.147,39 nei confronti della Società S.R.A. "Sviluppo Risorse Ambientali". Infine, in relazione al 2021, è stata trasmessa la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 15.06.2021, con la quale è stato riconosciuto il debito di euro 1.500.00 relativo alla controversia tra la Tecnomeccanica Galeri e il Comune di Petina.

Quindi, dal riscontro pervenuto dall'Ente sembrerebbe che il Comune non ha altri debiti fuori bilancio.

Nella relazione di deferimento l'Ente è stato invitato a confermare quanto sopra. Con la nota di riscontro il Comune ha confermato che non risultano altri debiti fuori bilancio.

II. VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-QUATER, COMMA 6, DEL TUEL

Sulla scorta della relazione trasmessa dall'Organo di revisione, redatta in data 3 agosto 2022, ai sensi del comma 6 dell'articolo 243-quater del TUEL (i cui dati si riferiscono alla gestione dell'annualità 2021), nonché, considerati i dati contabili relativi al bilancio preventivo 2021-2023 estratti dalla BDAP), si formulano le considerazioni di seguito esposte.

Preliminarmente, occorre precisare che nella suddetta relazione di monitoraggio, relativa alla gestione 2021, il Revisore ha dichiarato che la relazione intende coprire la gestione 2021 «sulla base delle risultanze provvisorie al 31 dicembre 2021, nelle more della redazione del rendiconto». In merito, va evidenziato che, nella nota istruttoria del 06.03.2023 prot. n. 1498, è stato rilevato come il rendiconto della gestione 2021 era stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 21.07.2022 e, dunque, in data antecedente a quella riportata nella relazione (sottoscritta il 03.08.2022). Con nota di riscontro l'Organo di revisione ha dichiarato che «la scritta nelle more della redazione del rendiconto è un refuso».

1. Verifica degli equilibri

Dai dati finanziari tratti dal rendiconto 2021 e dalla relazione dell'Organo di revisione, confrontati con le previsioni del piano, risulta il sostanziale rispetto delle previsioni programmate, con il raggiungimento, in sede di consuntivo al 31.12.2021, di valori positivi, sia per il risultato di competenza (W1), sia per l'equilibrio di bilancio (W2), sia per l'equilibrio complessivo (W3).

Di seguito si riporta la tabella di confronto:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		BILANCIO ESERCIZIO 2021 - PREVISIONI DEL PIANO	RENDICONTO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	+	0,00	73.679,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	41.688,00	44.164,84
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+	1.024.302,11	1.029.722,83
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	905.324,11	769.545,21

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	-		93.153,03
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	74.813,16	84.647,64
G) Somma finale (G=A-AA+B-D-F)		2.476,84	111.891,75
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	+	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	0,00	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M)		2.476,84	111.891,75
Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	-	0,00	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-	0,00	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		2.476,84	111.891,75
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	0,00	- 106.336,37
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		2.476,84	218.228,12
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+	0,00	281.590,85
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	10.808.975,98	228.590,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	10.808.975,98	147.610,36
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-		362.571,10
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		0,00	0,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	0,00	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	-	0,00	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		0,00	0,00
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	0,00	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		0,00	0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+)		2.476,84	111.891,75
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	-	0,00	0,00
W2) Equilibrio di bilancio (W2=O2+Z2)		2.476,84	111.891,75
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	0,00	- 106.336,37
W3) Equilibrio complessivo (W3=O3+Z3)		2.476,84	218.228,12

Tabella n. 14 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP e PRFP.

Dalla lettura della tabella si evince il rispetto delle previsioni di entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), con un incremento di circa 5.420,72 euro.

Più nel dettaglio, dalla relazione dell'Organo di revisione e dai dati di rendiconto, risulta che i maggiori accertamenti sono relativi alle entrate del titolo 1 e del titolo 2.

Le spese di parte corrente (titolo 1 e 4) si riducono rispetto a quelle previste nel piano per euro 32.791,39, considerato anche il FPV di parte corrente.

Inoltre, rispetto alla quota di disavanzo prevista nel cronoprogramma del piano in relazione all'esercizio 2021, pari ad euro 41.688,00, risulta applicato il maggiore importo di euro 44.164,84.

Tuttavia, riguardo alla quota di disavanzo da applicare negli esercizi considerati nel piano, va evidenziato che, nella deliberazione n. 131/2019/PRSP di approvazione del piano è stato riportato che *"veniva in rilievo, infatti, che, come emerso dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 8/08/2015, sulla "determinazione del disavanzo tecnico per riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi" (inviata dall'Ente con prot. n. 1863 del 18/05/2019), il risultato di amministrazione – alla data dell'1/01/2015 – era pari ad € -283.593,08. Si ricordava che tale disavanzo era ripianabile in 30 annualità e nel dettaglio a quote costanti di € 9.453,13, come confermato dalla tabella sopra riportata. I risultati di amministrazione al 31/12 degli esercizi 2015 e 2016 erano stati negativi, pari, rispettivamente, ad € -265.137,53 ed € - 234.245,66 (CFR. quadri n. 14 dei Certificati al Conto inviati dall'Ente al Ministero*

dell'Interno - Sez. Finanza Locale). Come già evidenziato, il disavanzo di amministrazione afferente all'esercizio 2017, così come esplicitato dall'Ente, era risultato pari ad € - 368.534,06. Da tali dati si era evinto che l'extradeficit da ripianare con lo strumento del PRFP avrebbe dovuto essere pari ad € - 134.288,4".

Inoltre, nella stessa deliberazione è stata riportata la seguente tabella (trasmessa dal Comune di Petina con nota prot. n. 2026 del 31.05.2019):

Differenza di parte corrente	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Quota per ripiano triennale riaccertamento straordinario	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	94.531,30
Quota destinata ad ammortamento D.L. 35/2013 e ss	22.284,81	22.787,00	23.288,31	23.800,65	24.324,26	24.859,39	25.406,30	25.965,24	26.536,48	27.120,28	246.372,72
Quota destinata a finanziamento PRFP		14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	134.288,40
TOTALE	31.737,94	47.161,06	47.662,37	48.174,71	48.698,32	49.233,45	49.780,36	50.339,30	50.910,54	51.494,34	475.192,42

Tabella n. 15 – Fonte dati: nota del Comune n. 2026 del 31.05.2019.

Dalla lettura della tabella e dall'esame di quanto riportato nella sopra citata deliberazione della Sezione n. 131/2019 si evince l'esistenza di una quota di ripiano annuale di euro 9.453,13 (relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario) e di una quota di ripiano annuale di euro 14.920,93 (relativa al disavanzo da ripianare con il PRFP, pari a 134.288,37/9, in quanto non è previsto il ripiano della quota di disavanzo nell'esercizio 2018). Più nel dettaglio, per il periodo compreso tra il 2015 e il 2044 (30 anni), è stato previsto un ripiano di euro 283.593,9 (euro 9.453,13 × 30), pari al disavanzo da riaccertamento straordinario, di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 8.08.2015. Inoltre, dal 2019 al 2027 (9 anni), è stato previsto un ripiano di euro 134.288,37 (euro 14.920,93 × 9), pari al disavanzo da ripianare con il piano di riequilibrio (come evidenziato nella sopra richiamata deliberazione di questa Sezione n. 131/2019/PRSP di approvazione del piano).

Alla luce dei valori sopra richiamati, pertanto, l'Ente ha ampiamente rispettato l'obiettivo di rientro annuale della quota di disavanzo, pari ad euro 24.374,06 (9.453,13 + euro 14.920,93).

Infine, con riferimento alla tabella n. 15, è stato chiesto al Comune di relazionare in merito all'importo di euro 23.800,65, previsto nell'esercizio 2021 come quota da destinare all'ammortamento ex D.L. n. 35/2013.

Il Comune ha risposto che "come già evidenziato nella presente istruttoria la quota dell'ammortamento destinata all'anticipazione di liquidità per l'anno 2021 è di euro 23.832,60. Nella Tabella, trasmessa da questo Ente con nota prot. N. 2026 del 31/05/2019, è stato erroneamente inserito l'importo di euro 23.800,65. A seguito dell'anticipazione di liquidità D.L. n. 34/2020 e della rinegoziazione della posizione n.

1389/2146 del D.L. n. 35/2016, come da contratto allegato, le quote da destinare all'anticipazione di liquidità sono cambiate, pertanto si allega la Tabella aggiornata".

Di seguito, la tabella aggiornata trasmessa:

Differenza di parte corrente	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Quota per ripiano trentennale riaccertamento straordinario	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	9.453,13	94.531,30
Quota destinata ad ammortamento D.L. 35/2013 e D.L. 78/2015	22.284,81	22.787,00	23.302,80	23.832,60	18.668,36	18.991,57	19.321,47	19.658,22	20.001,98	20.352,87	209.201,68
Quota destinata ad ammortamento D.L. 34/2020					6.151,47	6.226,89	6.303,23	6.380,51	6.458,73	6.537,92	38.058,75
Quota destinata a finanziamento PRFP		14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	134.288,40
TOTALE	31.737,94	47.161,06	47.676,86	48.206,66	49.193,89	49.592,52	49.998,76	50.412,79	50.834,77	51.264,85	475.192,42

Tabella n. 16 – Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

Per l'analisi dettagliata delle entrate e delle spese si rimanda ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

2. Verifica del risultato di competenza

Il risultato della gestione di competenza, nel periodo 2018-2021 (anni di vigenza del piano) evidenzia risultati positivi.

I risultati conseguiti vengono riportati nella seguente tabella:

	Rendiconto* 2018	Rendiconto* 2019	Rendiconto* 2020	Rendiconto * 2021
RISULTATO DELLA GESTIONE	17.172,00	132.664,91	179.947,88	156.056,59
Di cui per la gestione di parte corrente	11.819,99	126.664,91	173.947,88	156.056,59
Di cui per la gestione di parte capitale	5.352,01	6.000,00	6.000,00	0,00

Tabella n. 17 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP.

*Dati riferiti al rendiconto al lordo del disavanzo e considerate le poste di FPV in entrata e in spesa.

In merito, va specificato che nel PRFP è stato previsto (come anche sottolineato nella deliberazione di questa Sezione n. 131/2019/PRSP di approvazione del piano) che il risanamento sarà realizzato con gli avanzi di parte corrente. Come evidenziato nella tabella, negli esercizi 2018 -2021, tali avanzi sono stati conseguiti.

3. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 878.488,81 e, al netto della parte accantonata di euro 1.026.596,50 e di quella vincolata di euro 40.118,94, evidenzia un disavanzo di euro -188.226,63.

La tabella che segue confronta i risultati conseguiti nel quinquennio 2017 -2021 (in cui gli esercizi 2018 -2021 sono gli anni di vigenza del PRFP):

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Fondo cassa al 1° gennaio	0,00	29.539,44	139.996,40	359.737,91	712.590,33
Riscossioni	1.896.270,80	2.230.475,98	3.440.333,27	1.998.264,30	1.505.313,44
Pagamenti	1.866.731,36	2.120.019,02	3.220.591,76	1.645.411,88	1.424.777,86
Fondo di cassa al 31 dicembre	29.539,44	139.996,40	359.737,91	712.590,33	793.125,91
Residui attivi	3.408.047,07	3.420.338,76	2.671.176,50	3.222.444,53	2.875.832,99
Residui passivi	2.133.527,26	2.282.933,57	1.992.539,35	2.620.236,52	2.334.745,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	24.773,23	39.851,89	57.805,69	73.679,64	93.153,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	310.239,06	209.258,53	183.690,75	281.590,85	362.571,10
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	969.046,96	1.028.291,17	796.878,62	959.527,85	878.488,81
Parte accantonata	600.646,96	611.108,07	972.753,72	1.156.765,47	1.026.596,50
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</i>	109.663,08	141.967,90	426.931,68	430.221,80	323.885,43
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	490.983,88	469.140,17	445.822,04	626.543,67	602.711,07
<i>Fondo perdite società partecipate</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo contenzioso</i>		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Altri accantonamenti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata	736.934,06	727.974,43	116.108,19	45.051,77	40.118,94
Parte destinata agli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	-368.534,06	-310.791,33	-291.983,29	-242.289,39	-188.226,63

Tabella n. 18 - Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

A rendiconto 2021 emerge, pertanto, un decremento del disavanzo di amministrazione di euro 54.062,76 (euro 242.289,39 – euro 188.226,63), quale differenza tra la parte disponibile al 31.12.2020 e quella al 31.12.2021. Inoltre, considerato il disavanzo al 31.12.2017 (euro 368.534,06) previsto nel piano, la riduzione è pari ad euro 180.307,43 (euro 368.534,06 – euro 188.226,63).

Rispetto ai risultati conseguiti si rileva:

- un crescente incremento del fondo cassa, che passa da euro 29.539,44 (esercizio 2017) ad euro 793.125,91 (esercizio 2021), con un incremento di euro

763.586,47;

- un aumento iniziale delle riscossioni fino all'esercizio 2019 e un decremento nei successivi esercizi 2020 e 2021;
- parimenti, un aumento iniziale dei pagamenti fino all'esercizio 2019 e un decremento nei successivi esercizi 2020 e 2021;
- una riduzione dei residui attivi negli esercizi 2019 e 2021, rispetto a quelli dell'esercizio 2017;
- un aumento dei residui passivi rispetto a quelli registrati nell'esercizio 2017, salvo che per l'esercizio 2019.

Per la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione si rinvia a quanto previsto nella sezione dedicata alla verifica del rendiconto 2021. Fermo restando quanto evidenziato nella sezione appena citata, va sottolineato che nel quinquennio si rileva un andamento crescente della parte accantonata e uno decrescente della parte vincolata.

4. Verifica delle misure di risanamento, congruità e sostenibilità

Nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Petina è stato previsto un disavanzo pari ad euro 368.534,06, di cui euro 134.288,37 da ripianare nel periodo compreso tra il 2019 e il 2027 ed euro 234.245,69, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da ripianare nel periodo compreso tra il 2018 e il 2044.

Più nel dettaglio, il relativo ripiano è stato programmato come di seguito riportato:

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: 368.540,00 (A)	copertura esercizio 2018	copertura esercizio 2019	copertura esercizio 2020	copertura esercizio 2021	copertura esercizio 2022	copertura esercizio 2023	Copertura esercizio 2024	Copertura esercizio 2025	Copertura esercizio 2026	copertura esercizio 2027
Disavanzo residuo* (B)	368.540,00	359.778,84	333.511,98	291.823,98	250.135,98	208.447,98	166.759,98	125.071,98	83.383,98	41.695,98
Quota di ripiano per anno (C)	8.761,16	26.266,86	41.688,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00	41.688,00
Importo percentuale** (C/A)*100	2,38	7,13	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	359.778,84	333.511,98	291.823,98	250.135,98	208.447,98	166.759,98	125.071,98	83.383,98	41.695,98	

Tabella n. 19 – Fonte dati: PRFP.

Inoltre, è stato specificato che "per il finanziamento del disavanzo sarà utilizzato l'avanzo di gestione di parte corrente che si prevede di realizzare attraverso politiche di risanamento".

Posto ciò, con riguardo al ripiano della quota annuale, vanno fatte due osservazioni.

In primo luogo, occorre ribadire quanto già previsto nel paragrafo 1 – Sezione II. In esso si è dato conto del fatto che nella deliberazione della Sezione n. 131/2019 (di approvazione del piano) è stata evidenziata una diversa modulazione delle quote annuali di ripiano del disavanzo, in quanto è stata sottolineata l'esistenza di una quota di ripiano annuale di euro 9.453,13 (relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario), mentre, in relazione alla quota annuale di disavanzo da ripianare con il PRFP, è stato

previsto il diverso importo di euro 14.920,93, rispetto a quello che, in relazione all'esercizio 2021, per differenza, si trarrebbe dalla sopra riportata tabella di euro 32.234,87 (euro 41.688,00 – euro 9.453,13).

In secondo luogo, rilevato che per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il ripiano della quota di rientro è già stato oggetto di verifica con le deliberazioni n. 110/2020/PRSP e n. 199/2021/PRSP di questa Sezione, va evidenziato che nell'esercizio 2021 emerge il ripiano di una quota maggiore rispetto a quella programmata (cfr., in questo senso, anche il paragrafo 1 – Sezione III).

In particolare, rispetto alla quota di disavanzo prevista nel cronoprogramma del piano in relazione all'esercizio 2021, pari ad euro 41.688,00, risulta applicato il maggiore importo di euro 44.164,84 (la maggiore copertura del disavanzo si fa ancora più evidente, se si considera quanto sopra esposto in relazione alla modulazione delle quote annuali, di cui alla deliberazione della Sezione n. 131/2019). Inoltre, sempre in relazione all'esercizio 2021, è stato evidenziato un avanzo di parte corrente (inclusi gli FPV ed escluso il ripiano del disavanzo) di euro 156.056,59, che dimostra il verificarsi della previsione contenuta nel piano, secondo cui *“per il finanziamento del disavanzo sarà utilizzato l'avanzo di gestione di parte corrente”*.

4.1 Entrate

a) Entrate correnti

In relazione alle entrate correnti, nel PRFP è stato espressamente previsto che *“l'Ente in questa fase di programmazione e pianificazione, salvo che altre previsioni di entrata non risultino corrette, ritiene di non dover incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali per il risanamento del debito. (...) Le entrate proprie hanno un rilievo preponderante nell'ambito delle entrate correnti di questo Comune. L'incremento degli anni passati è dovuto essenzialmente dagli incrementi tributari dell'anno 2017 e dall'ulteriore incremento della tassa rifiuti solidi urbani previsto per l'anno 2018. Stante la grave situazione economica e sociale che affligge i nostri territori, come tutta la nazione, l'Ente non adotterà ulteriori incrementi tariffari ad eccezione di quelli obbligatori previsti dalla legge”*.

Il risanamento finanziario dell'Ente, pertanto, non deriva dalla leva tributaria, giacché, come chiarito dallo stesso Ente, *“il piano di riequilibrio finanziario presentato si basa essenzialmente su una forte azione di risparmio della spesa corrente evitando spese superflue per l'ente”* (cfr. la deliberazione n. 199/2021/PRSP di questa Sezione).

Posto quanto sopra, rispetto alle previsioni del piano, si rileva nel 2021 un incremento complessivo degli accertamenti delle entrate correnti (titoli 1-2-3) pari ad euro 5.420,72 (come emerge anche dalla relazione del Revisore del 3 agosto 2022).

La tabella che segue riepiloga gli accertamenti nel periodo 2018-2021 (periodo di vigenza del PRFP), riportando anche le previsioni contenute nel piano in relazione all'esercizio 2021:

	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	BILANCIO ESERCIZIO 2021 PRFP	RENDICONTO 2021
Titolo 1: Entrate tributarie	524.564,20	523.839,30	528.192,18	520.459,54	540.624,11
Titolo 2: Trasferimenti correnti	193.900,42	297.048,23	408.045,87	247.857,25	357.652,31
Titolo 3: Entrate extratributarie	119.108,32	168.241,85	156.469,34	255.985,32	131.446,41
Totale	837.572,94	989.129,38	1.092.707,39	1.024.302,11	1.029.722,83

Tabella n. 20 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP/PRFP

Dalla tabella emerge una sostanziale coerenza dei dati relativi agli accertamenti 2021 rispetto agli accertamenti registrati negli esercizi precedenti, con un andamento positivo degli importi.

Inoltre, rispetto alle previsioni del piano per il medesimo esercizio 2021, gli accertamenti delle entrate correnti registrano un incremento complessivo di euro 5.420,72, da ricondurre essenzialmente al titolo 1 e al titolo 2.

Invero, si registra un incremento del titolo 1 per euro 20.164,57 e del titolo 2 per euro 109.795,06. Tuttavia, contestualmente, si rileva una flessione delle entrate del titolo 3 e la differenza negativa, pari ad euro 124.538,91, risulta compensata dall'incremento delle entrate del titolo 1 e del titolo 2 con un *surplus* di euro 5.420,72 (euro 20.164,57 + euro 109.795,06 – euro 124.538,91 = euro 5.420,72).

Passando ai dati delle riscossioni, relativamente alle entrate correnti (titolo 1, 2 e 3), dalla banca dati SIOPE risultano riscossioni complessive (residui e competenza) pari ad euro 977.617,74, corrispondenti a circa il 36% dei residui iniziali e degli accertamenti. Mentre, con riguardo più specificatamente alle entrate proprie (titolo 1 e 3), in relazione all'esercizio 2021, i dati risultano dalla seguente tabella:

	c/competenza	c/residui	complessiva
	2021	2021	2021
Titolo 1	73%	29%	52%
Titolo 3	54%	18%	24%

Tabella n. 21 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP.

Inoltre, con riferimento agli esercizi 2018 – 2020 (anni di vigenza del piano), emerge quanto segue, sul piano della capacità di riscossione in conto competenza e in conto residui:

	c/competenza	c/residui
	2020	2020
Titolo 1	70%	16%
Titolo 3	24%	18%
	2019	2019
Titolo 1	84%	14%
Titolo 3	40%	18%
	2018	2018
Titolo 1	86%	19%
Titolo 3	41%	14%

Tabella n. 22 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP.

La lettura delle tabelle mostra un andamento più o meno costante della capacità di riscossione dell'Ente che, in media, in conto competenza si attesta al 78% sul titolo 1 e al 40% sul titolo 3, mentre, in conto residui, si attesta al 19 % sul titolo 1, e al 17% sul titolo 3.

Infine, con riguardo alla lotta all'evasione fiscale, nella deliberazione n. 199/2021/PRSP era riportato quanto segue: *"Con riguardo alla lotta all'evasione fiscale il Comune di Petina ha evidenziato che "(...) la società incaricata della riscossione coattiva ha sospeso le attività di recupero come previsto dal D.L. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021 ora differito al 30 aprile 2021 con il Decreto sostegni n. 41/2021. Gli uffici hanno comunque proceduto con le attività di sollecito di pagamento nonché con l'emissione degli accertamenti per le annualità 2015-2016 (...)"*.

Alla luce di quanto sopra, l'Ente era stato invitato a fornire un aggiornamento in merito.

Come già evidenziato, con nota di riscontro il Comune ha dichiarato che *"La società incaricata della riscossione coattiva ha ripreso le attività di recupero gradualmente dalla fine del 2021. Gli uffici hanno proceduto con le attività di sollecito di pagamento e con l'emissione degli accertamenti per le annualità 2017-2018"*.

b) Entrate di parte capitale

In sede di rendiconto 2021 risultano accertamenti di parte capitale per euro 228.590,61, relativi al titolo 4, mentre non risultano accertamenti al titolo 6.

Le entrate del titolo 4 si riferiscono, per lo più, ai contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (tipologia 200) e ad altri trasferimenti in conto capitale (tipologia 300). Non risultano, invece, accertamenti per alienazioni di beni materiali e immateriali (tipologia 400). Sul punto, si specifica che nel piano non era prevista, per

l'anno 2021, la destinazione di entrate da alienazioni patrimoniali alla copertura del ripiano del disavanzo.

In merito, è stato chiesto all'Ente un aggiornamento sulle vendite programmate, posto che nella deliberazione n. 110/2020/PRSP è stato riportato quanto segue: *"Si registrano ancora difficoltà di aggiudicazione. Infatti, nel corso dell'esercizio 2018 si è registrata solo la vendita del "frutto pendente ritraibile dal castagneto Diestro – anno 2018 – 2020" (cfr. determina 73/2018), per un importo di € 11.231,00 oltre IVA 6 per anno; nel 2019 è stata aggiudicata una sola vendita per € 27.000,00, afferente al materiale ritraibile dai boschi di proprietà dell'Ente; il Comune in adunanza ha specificato che la vendita del bosco "Forloso Serre" per € 100.000,00 nell'esercizio 2019; rappresenta ancora l'esistenza di un contenzioso con l'Ente Parco per la vendita del materiale ritraibile dal bosco "Castagne della Terra". Il Sindaco evidenzia, infine, che le vendite dei lotti "Area PIP" procedono celermente e quelle non ancora rogitate con atto notarile sono coperte da polizza fidejussoria. Al riguardo, successivamente all'odierna adunanza, l'Ente trasmette nota con allegate le seguenti delibere: - Delibera di G.C. num 24 del 21-05-2020, presa d'atto offerta lotto PIP n. 6; - Determina num. 46 del 04/05/2020 assegnazione lotto PIP n. 7A ; - Determina num. 69 del 02/07/2020 assegnazione lotto PIP n. 6 "*.

Con nota di riscontro, il Comune ha relazionato in merito al bosco "Forloso e Serre", al bosco "Castagne della Terra" e ai lotti "Area PIP".

In relazione al bosco "Forloso e Serre", dopo avere ricostruito la relativa vicenda, l'Ente ha dichiarato che *"si è assegnato in via definitiva e contrattualizzato il bosco per l'importo minore pari ad € 91.355,00 oltre IVA (10%) e oneri da capitolati di appalto pari ad € 11.591,12 per un totale complessivo di vendita pari ad € 112.081,62. Ad oggi il Comune ha incassato l'intero importo derivante dalla vendita del materiale legnoso del bosco di cui sopra così come stabilito dalla determina di aggiudicazione n. 20 del 07-03-2019"*.

Riguardo al bosco "Castagne della Terra", invece, ha dichiarato che *"a seguito delle mutate condizioni previste dal Piano del Parco e delle relative prescrizioni, è stato limitato il potenziale economico del materiale ritraibile. In particolare a rendere meno favorevole per il comune la vendita di tale bosco vi è la prescrizione del PNCVDA di salvaguardare dal taglio n. 600 matricine/Ha. Allo stato attuale si sta procedendo ad incaricare un professionista abilitato per la redazione del progetto di taglio. Si tratta di due particelle denominate 40 e 40A del PAF del Comune di Petina. L'importo a residuo attivo cancellato è di € 135.000,00. Per questo bosco l'autorizzazione concessa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ne ha ridotto quasi per la totalità la potenzialità economica."*

Infine, riguardo ai lotti "Area PIP", dopo avere evidenziato che l'assegnazione dei lotti n. 6 e n.7 è stata revocata, in quanto l'affidatario non ha inoltrato gli atti necessari per la stipula del rogito notarile, il Comune ha dichiarato che, con determina n. 106 del 05.12.2019, è stato approvato il nuovo bando per la cessione dei lotti n. 6-7 e 7A e che *"a seguito di tale procedura, venivano assegnati i lotti:*

- *Lotto 6 assegnato con determina n. 69 del 02-07-2020 alla ditta VE.COM di Mangini Massimo per un importo di € 60.000,00, e in data 10/11/2020 stipulato atto notarile di cui all' allegato n.1;*
- *Lotto 7 assegnato con determina n. 93 del 20-08-2020 alla ditta Giglio Maria Angela per un importo di € 25.000,00, e in data 26/11/2020 stipulato atto notarile di cui all' allegato n.2;*
- *Lotto 7 A assegnato con determina n. 46 del 04-05-2020 alla ditta Autotrasporti Marchese srl per un importo di € 47.950,00, versato acconto del 20% come da regolamento comunale e in attesa di stipula di rogito notarile".*

In relazione a quanto sopra riportato, nella relazione di deferimento, in merito al bosco "Castagne della Terra", è stato chiesto all'Ente di relazionare meglio in ordine al residuo attivo cancellato di euro 135.000,00, anche facendo riferimento all'atto di accertamento, che aveva consentito il formarsi del residuo attivo (e di cui è stata chiesta la trasmissione di una copia) e, inoltre, di specificare le previsioni di introito stimate dall'Ente all'atto dell'approvazione del Piano.

In riscontro, il Comune ha dichiarato quanto segue: *"in riferimento al punto 4.1. b) "Entrate di Parte Capitale" della Relazione Istruttoria, in merito alla vostra richiesta di relazionare meglio in ordine al residuo attivo cancellato di euro 135.000,00 riguardo il bosco "Castagne della Terra" si specifica che è stato cancellato nel rendiconto 2017 prima dell'approvazione del Piano. La cancellazione è stata una delle cause che ha portato l'Ente ad approvare il Piano di Riequilibrio nel febbraio 2018. Tale cancellazione viene riportata anche nella relazione trasmessa dall'Ente con Prot. N. 2026 del 31 maggio 2019 a seguito della Vs Ordinanza Presidenziale n. 37/2019".*

4.2 Spesa

a) Spesa corrente

Per quanto concerne la riduzione della spesa corrente ai fini del risanamento finanziario, nel piano il Comune precisava che *"(...) L'Ente ha programmato provvedimenti di riduzione della spesa per il periodo del Piano al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Di seguito viene riportata la tabella della spesa corrente preventivata dal 2018 al 2027 e successivamente si riportano in dettaglio le principali voci di spesa interessate".*

Di seguito si riporta la tabella inserita nel piano e, in particolare, nel paragrafo relativo alla revisione della spesa:

	Esercizio 2018	Bilancio Esercizio 2019	Bilancio Esercizio 2020	Bilancio Esercizio 2021	Bilancio Esercizio 2022	Bilancio Esercizio 2023	Bilancio Esercizio 2024	Bilancio Esercizio 2025	Bilancio Esercizio 2026	Bilancio Esercizio 2027
Titolo 1 – Spese correnti	914.324,11	914.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11	905.324,11
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato	15.722,25	15.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25	24.722,25
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato	1,69	1,69	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66

Tabella n. 23 – Fonte dati: PRFP.

La tabella che segue, invece, riepiloga gli impegni di spesa corrente e per rimborso di prestiti (titoli 1 e 4), sia relativi al rendiconto 2017 (ultimo rendiconto approvato prima dell'approvazione del PRFP), sia relativi al periodo 2018-2021 (periodo di vigenza del PRFP), riportando anche le previsioni del piano per l'ultimo esercizio:

	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	BILANCIO ESERCIZIO 2021 PRFP	RENDICONTO 2021
Titolo 1: spese correnti	753.947,18	738.311,75	770.062,66	833.444,32	905.324,11	769.545,21
FPV di spesa corrente	24.773,23	39.851,89	57.805,69	73.679,64		93.153,03
Titolo 4: rimborso di prestiti	77.164,48	72.362,54	74.448,01	273.465,67	74.813,16	84.647,64
Totale	855.884,89	850.526,18	902.316,36	1.180.589,63	980.137,27	947.345,88

Tabella n. 24 – Elaborazione Corte dei conti – Fonte dati: BDAP e PRFP.

Rispetto ai dati di cui sopra si possono trarre le seguenti conclusioni.

In primo luogo, si rileva come, rispetto all'ultimo rendiconto approvato prima della approvazione del PRFP (rendiconto dell'esercizio 2017), nell'esercizio 2021 gli impegni del titolo 1 della spesa risultano in misura superiore, mentre si assiste ad una loro riduzione di euro 42.625,87 rispetto alle previsioni contenute nel piano.

In secondo luogo, si sottolinea che, in merito al titolo 4, nell'esercizio 2021 si registra un incremento pari ad euro 7.483,16, rispetto alla medesima spesa relativa all'esercizio 2017, e, parimenti, si registra un incremento di euro 9.834,48 anche rispetto alle previsioni del piano.

Sul punto si evidenzia come, nella relazione del Revisore, emergano dati tra loro discordanti. Invero, mentre a pagina 3 della relazione è riportato un importo pari ad euro 74.813,16, a pagina 5 della medesima relazione, nel prospetto relativo al quadro generale riassuntivo, la spesa del titolo 4 è riportata per un importo pari ad euro

84.647,64. Per questo motivo è stato chiesto al Revisore dell'Ente di rendere spiegazioni e all'Ente di relazionare sull'aumento della spesa del titolo 4, soprattutto nell'esercizio 2020 (in cui risulta essere pari ad euro 273.465,67).

In riscontro, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'indicazione dell'importo pari ad euro 74.813,16 è un refuso e che l'importo esatto è pari ad euro 84.647,64.

Il Comune ha dichiarato che nell'anno 2020 ha contratto una nuova anticipazione di liquidità, ai sensi del D.L. n. 34/2020, pari ad euro 204.024,43 (con inizio del pagamento delle quote di rimborso dall'anno 2022); ha specificato, inoltre, che nel 2020 l'importo di euro 204.024,43 è stato contabilizzato in entrata nel Titolo 6 e in uscita, solo per l'anno 2020, per l'intero importo sul Titolo 4 della spesa.

Inoltre, al Comune è stata chiesta la compilazione della seguente tabella:

Macroaggregati		Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
101	Redditi da lavoro dipendente	193.044,33	205.351,62	193.614,97	207.423,09	154.633,60
102	Imposte e tasse	20.339,93	24.353,79	30.697,75	24.780,23	19.448,92
103	Acquisto di beni e servizi	342.137,71	459.263,70	411.955,77	426.110,06	396.877,06
104	trasferimenti correnti	61.307,07	44.297,23	26.981,44	67.464,13	90.409,47
105	trasferimenti tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	105.071,80	104.445,94	102.531,82	87.123,43	87.076,99
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	32.046,34	1.580,00	4.280,91	20.543,38	21.099,17
TOTALE		753.947,18	839.292,28	770.062,66	833.444,32	769.545,21

Tabella n. 25 -Fonte dati: nota del Comune n. 1318 del 20.03.2023.

a.1) Spesa di personale

Con riguardo alla spesa di personale, nel PRFP è riportato quanto segue: *“La spesa di personale è in costante diminuzione. Il turn over è bloccato e continuerà ad esserlo nei prossimi anni. Al massimo, se ciò sarà consentito dalle norme in vigore, si procederà alla sostituzione delle sole figure professionali ritenute indispensabili per assicurare i servizi essenziali. Di ciò si è tenuto conto nel redigere la tabella di cui sopra. I risparmi di spesa si concretizzeranno a partire dall'anno 2018 per collocamenti in quiescenza di unità di personale. E a partire dall'anno 2019, concorreranno a formare un avanzo di parte corrente che sarà utilizzato per il ripiano del disavanzo di amministrazione. Si sottolinea che i risparmi sopra descritti sono possibili grazie ai convenzionamenti dei servizi che permettono di sopperire ai collocamenti a riposo che si verificheranno nel corso degli anni del piano. Si evidenzia pertanto che, oltre a tali misure non possibile incidere*

ulteriormente su tale spesa in quanto il personale è già stato ridotto al minimo indispensabile per garantire la funzionalità dell'Ente".

Posto quanto sopra, all'Ente è stato chiesto di:

- dichiarare il rispetto o meno dei limiti di spesa, previsti dalla normativa vigente, in materia di personale;
- dichiarare, dimostrare e quantificare i risparmi di spesa che l'Ente ha conseguito, a partire dall'esercizio 2018, e dimostrare come gli stessi, negli anni di vigenza del piano, hanno concorso a formare avanzo di parte corrente, utilizzato per il ripiano del disavanzo di amministrazione, come dichiarato nel PRFP.

In riscontro, il Comune ha trasmesso la seguente tabella:

Incidenza della spesa sul Titolo I			
Anno	Impegni Spesa Personale	Impegni Tit. I	Incidenza %
2018	205.351,62	839.292,28	24,47%
2019	193.614,97	770.062,66	25,14%
2020	207.423,09	833.444,32	24,89%
2021	154.633,60	769.545,21	20,09%

Tabella n. 26 -Fonte dati: nota del Comune n.1318 del 20.03.2023.

In più, ha dichiarato che " il limite di spesa in materia di personale, determinato ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 296/2006 e s.m.i., rappresentato dal valore medio delle spese di personale sostenute nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della L. 114/2014 (triennio 2011-2012-2013), pari ad € 307.290,34 è stato rispettato".

Inoltre, ha dichiarato che, in data 31.05.2018, il Responsabile del Servizio Finanziario (Cat. D) ha presentato le proprie dimissioni (per aderire all'ape volontaria) e ciò ha determinato un risparmio per l'Ente, come rappresentato nella tabella sottostante:

Dipendente Pasquale Luisi	Spesa Consuntivo 2017	Spesa Consuntivo 2018	Risparmio 2018	Risparmio 2019/2027
Stipendio Tabellare	24.495,31	10.181,40	14.313,91	24.495,31
Indennità di resp.	8.006,44	1.231,76	6.774,68	8.006,44
Oneri a carico Ente	8.929,14	3.734,92	5.194,22	8.929,14
IRAP	2.762,65	1.210,06	1.552,59	2.762,65
TOTALE	44.193,54	16.358,14	27.835,40	44.193,54

Tabella n. 27 -Fonte dati: nota del Comune n.1318 del 20.03.2023.

a.2) Altre riduzioni di spesa corrente

Nel PRFP è riportato anche quanto segue: "E' programmata la riduzione delle spese inerenti acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi soprattutto grazie al ricorso, dove possibile e conveniente, delle convezioni Consip e facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dette spese saranno ridotte, comunque al

minimo indispensabile per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali previsti dalla legge. Ad oggi è già iniziata una tale revisione della spesa, infatti, il Comune di Costacciaro non ha rinnovato alcune convenzioni in essere come quella del verde pubblico e della manutenzione della pubblica illuminazione stipulate con società private, avvalendosi oltre che del proprio personale anche dell'ausilio del numeroso personale in mobilità presente sul territorio che rappresenta una risorsa gratuita per gli Enti".

Posto quanto sopra, all'Ente è stato chiesto di:

- dichiarare, dimostrare e quantificare la riduzione della spesa inerente agli acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi;
- dichiarare, dimostrare e quantificare anche altre riduzioni della spesa, a qualsiasi titolo imputabili, durante il periodo di vigenza del piano;
- chiarire il significato del riferimento al Comune di "Costacciaro", alla pagina 23 del PRFP.

In risposta ai quesiti posti, il Comune ha dichiarato che il riferimento al Comune di "Costacciaro" è un refuso e che "come si evince dalle tabelle seguenti la spesa per acquisti di beni e servizi dal 2018 al 2021 è in graduale diminuzione, soltanto nel 2020 risulta un aumento dovuto ai trasferimenti straordinari per il COVID-19".

Di seguito, le tabelle:

Macroaggregati		Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
103	Acquisto di beni e servizi	459.263,70	411.955,77	426.110,06	396.877,06

Tabella n. 28 -Fonte dati: nota del Comune n.1318 del 20.03.2023.

Incidenza della spesa sul Titolo I			
Anno	Impegni Spesa Personale	Impegni Tit. I	Incidenza %
2018	459.263,70	839.292,28	54,72%
2019	411.955,77	770.062,66	53,50%
2020	426.110,06	833.444,32	51,13%
2021	396.877,06	769.545,21	51,57%

Tabella n. 29 -Fonte dati: nota del Comune n.1318 del 20.03.2023.

In relazione alla tabella n. 29, si evidenzia la presenza di un refuso nel riferimento agli "impegni spesa personale", come confermato anche dall'analisi della tabella relativa alla spesa del personale (cfr. tabella n. 26, inoltrata in riscontro ai quesiti istruttori concernenti la medesima spesa), che riporta valori completamente diversi e per i quali si rinvia al paragrafo 4.2 a) spesa corrente.

5. Servizi a domanda individuale

La lettera b), comma 8, dell'art. 243-bis del d.lgs. n.267 del 2000 dispone che "Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: (...) b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2".

A sua volta, la lettera a), comma 2, dell'art. 243 prevede che "Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido".

Posto quanto sopra, è stato chiesto all'Ente di specificare, se nell'esercizio 2021, abbia rispettato il limite minimo di copertura dei servizi a domanda individuale (percentuale minima del 36%), previsto dalla normativa sopra citata.

In riscontro, il Comune ha certificato che, nell'esercizio 2021, è stato rispettato il limite minimo di copertura del 36% dei servizi a domanda individuale.

6. Smaltimento dei residui attivi e capacità di riscossione

Dall'esame del rendiconto 2021, rispetto all'esercizio 2020, emerge un decremento dei residui attivi, pari ad euro 346.611,54. In particolare, la consistenza dei residui attivi, nel periodo 2018-2020 (periodo di vigenza del piano), ha avuto la seguente evoluzione:

	2018			2019		
	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale
titolo 1	303.188,72	73.849,27	377.037,99	322.868,14	85.645,93	408.514,07
titolo 2	361.061,50	143.823,30	504.884,80	279.056,38	152.949,20	432.005,58
titolo 3	549.199,65	70.769,17	619.968,82	496.241,31	101.171,55	597.412,86
titolo 4	1.770.470,85	0,00	1.770.470,85	1.083.999,03	53.716,91	1.137.715,94
titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 6	95.694,57	0,00	95.694,57	51.442,35	0,00	51.442,35
titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 9	42.460,88	9.820,85	52.281,73	42.765,28	1.320,42	44.085,70
Totale	3.122.076,17	298.262,59	3.420.338,76	2.276.372,49	394.804,01	2.671.176,50

Tabella n. 30- Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

	2020			2021			variazione % 2021 su 2020
	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	
titolo 1	342.712,48	160.035,47	502.747,95	234.847,39	146.070,77	380.918,16	- 24%
titolo 2	320.097,02	252.928,81	573.025,83	458.353,30	148.815,85	607.169,15	6%
titolo 3	489.288,11	119.421,12	608.709,23	461.677,16	60.412,70	522.089,86	-14%
titolo 4	1.085.497,89	386.680,32	1.472.178,21	1.134.248,87	161.862,10	1.296.110,97	-12%
titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 6	20.942,04	0,00	20.942,04	20.942,04	0,00	20.942,04	0,00
titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 9	42.785,70	2.055,57	44.841,27	43.987,12	4.615,69	48.602,81	8%
Totale	2.301.323,24	921.121,29	3.222.444,53	2.354.055,88	521.777,11	2.875.832,99	- 11%

Tabella n. 31 - Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

Nel 2021, rispetto al 2020, si registrano: una riduzione dei residui attivi delle entrate proprie (titolo 1, -24% e titolo 3, -14%); un incremento di quelle derivanti da servizi c/terzi di parte corrente (titolo 2, +6%); infine, una riduzione di quelle di parte capitale (-12%).

In relazione, invece, all'esercizio 2018 (primo anno di vigenza del piano), i residui attivi di parte capitale si sono ridotti del 27%, mentre quelli di parte corrente sono sostanzialmente rimasti invariati.

Con riferimento, invece, all'intero quadriennio, l'ammontare dei residui attivi di parte capitale e di quelli di parte corrente è altalenante: si assiste, invero, ad una riduzione nel 2019, ad un aumento nel 2020, ad una successiva riduzione nel 2021.

Per i dati relativi alla capacità di riscossione, si rinvia al paragrafo 4.1.

7. Smaltimento dei residui passivi e tempestività dei pagamenti

Dall'esame del rendiconto 2021, rispetto all'esercizio 2020, emerge una riduzione dei residui passivi complessivi, pari ad euro 285.490,56. In particolare, la consistenza dei residui passivi, nel periodo 2018-2020, ha avuto la seguente evoluzione:

	2018			2019		
	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale
titolo 1	635.374,93	374.979,98	1.010.354,91	667.076,48	267.305,82	934.382,30
titolo 2	976.122,49	44.252,22	1.020.374,71	721.732,77	82.976,78	804.709,55
titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 7	230.295,10	21.908,85	252.203,95	244.980,00	8.467,50	253.447,50
Totale	1.841.792,52	441.141,05	2.282.933,57	1.633.789,25	358.750,10	1.992.539,35

Tabella n. 32 - Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

	2020			2021			variazion e % 2021 su 2020
	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	residui esercizi precedenti	residui competenza	totale	
titolo 1	469.493,44	329.854,40	799.347,84	526.891,55	298.981,60	825.873,15	+3%
titolo 2	717.716,57	650.436,44	1.368.153,01	1.015.226,89	47.887,84	1.063.114,73	-22%
titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 4	0,00	204.024,43	204.024,43	204.024,43	0,00	204.024,43	0,00
titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 7	229.106,70	19.604,54	248.711,24	226.058,41	15.675,24	241.733,65	-3%
Totale	1.416.316,71	1.203.919,81	2.620.236,52	1.972.201,28	362.544,68	2.334.745,96	-11%

Tabella n. 33 - Elaborazione Corte dei conti - Fonte dati: BDAP.

Nel 2021 si registra una riduzione complessiva dei residui passivi di circa l'11% rispetto all'esercizio precedente. In particolare, si evidenzia un aumento di quelli del titolo 1, di circa il 3%, e una riduzione di quelli del titolo 2, di circa il 22%.

In relazione, invece, all'esercizio 2018 (primo anno di vigenza del piano), i residui passivi relativi alla spesa corrente si sono ridotti di circa il 18%, mentre quelli relativi alla spesa in conto capitale sono sostanzialmente rimasti invariati.

Con riferimento, infine, all'intero quadriennio, l'ammontare dei residui passivi relativi alla spesa corrente ha subito una riduzione fino al 2020 per poi risalire nel 2021; mentre i residui passivi relativi alla spesa in conto capitale sono stati altalenanti (si assiste, invero, ad una riduzione nel 2019, ad un aumento nel 2020, ad una successiva riduzione nel 2021).

III. CONCLUSIONI

In conclusione, esaminata la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Petina, redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL con riferimento all'anno 2021, la Sezione rileva il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

Tuttavia, questa Sezione ritiene di dover richiamare l'attenzione dell'Ente al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, altresì, invita l'Ente ad adeguarsi a tutte le indicazioni fornite nella presente decisione.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania

PRENDE ATTO

del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Petina.

RACCOMANDA

al Comune di Petina una più attenta osservazione delle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e gli raccomanda, altresì, di adeguarsi alle indicazioni fornite nella presente decisione.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 luglio 2023.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente

Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria il

Il Funzionario Preposto

Dott. Giuseppe Imposimato